



24 OTTOBRE 2024

**L'ASSESTAMENTO GENERALE DEI
CONTI E APERTURA DELLA SESSIONE
DI BILANCIO 2025-2027**

RELATORE: DOTT. CALOGERO DI LIBERTO

Programma

- Il Bilancio di previsione cenni
- Il bilancio tecnico
- Gestione dell'*iter* di approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 dell'Ente Locale
- L'assestamento generale dei conti e verifica degli andamenti 2024
- Verifica degli andamenti 2024 degli Organismi partecipati e *budget* delle Società/Aziende controllate e partecipate
- La programmazione di bilancio
- Il bilancio di previsione e i suoi allegati

Il Bilancio di previsione 2025-2027

Definizione (Principio contabile 4/1)

documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nel Dup (2025-2027)

gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione

Il Bilancio di previsione 2025-2027

Previsioni di competenza e di cassa

Le previsioni di competenza finanziaria sono elaborate in coerenza con il Principio generale n. 16 e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se la relativa obbligazione è sorta in esercizi precedenti.

Gli stanziamenti di cassa comprendono la previsione di riscossioni e pagamenti in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili ovvero di quelle che si prevede saranno esigibili nel corso del primo esercizio a cui il bilancio si riferisce.

Bilancio tecnico

Dm. Mef 25 luglio 2023

Aggiornamento degli allegati al Dlgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante: «*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*» e in particolare all'art. 1, lett. k) modifica il Principio contabile di cui all'Allegato 4/1 del Dlgs. n. 118/2011 «Programmazione» introduce il Punto 9.3.1.

Il processo di bilancio è avviato entro il **15/9** con l'invio ai responsabili di servizi:

- dell'atto di indirizzo per la predisposizione delle previsioni di bilancio, elaborato in coerenza con le linee strategiche ed operative del DUP (anche se non ancora approvato dal Consiglio) e tenuto conto dello scenario economico generale e del quadro normativo di riferimento vigente, predisposto **dall'organo esecutivo** con l'assistenza del Segretario comunale e/o del Direttore Generale ove previsto;
- dello schema del bilancio di previsione a legislazione vigente e ad amministrazione invariata (cd. bilancio tecnico) predisposto dal responsabile del servizio finanziario.

Bilancio tecnico

Dm. Mef 25 luglio 2023

Il c.d. bilancio tecnico da inviarsi entro il 15/9 è costituito da:

- a) i prospetti del bilancio riguardanti le previsioni delle entrate e delle spese riferiti almeno al triennio successivo,
- b) il prospetto degli equilibri
- c) L'allegato relativo al fondo pluriennale vincolato
- d) L'allegato relativo al fondo crediti di dubbia esigibilità, per la cui definitiva elaborazione è richiesta la collaborazione dei responsabili dei servizi;
- e) l'elenco dei capitoli distinti per centri di responsabilità riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio di previsione destinato ad essere successivamente inserito, con gli obiettivi generali di primo livello, nel piano esecutivo di gestione (PEG). Il responsabile del servizio finanziario valuta se articolare l'elenco dei capitoli anche per assessorati;
- f) i dati contabili della nota di aggiornamento al DUP, se risulta la necessità di integrare o modificare il DUP.

Bilancio tecnico

Dm. Mef 25 luglio 2023

Il bilancio tecnico:

- È trasmesso dal Responsabile servizi finanziari ai responsabili dei servizi dell'ente con la richiesta di proporre le previsioni di bilancio di rispettiva competenza ai sensi dell'articolo 153, comma 4, del TUEL, anche in assenza degli atti di indirizzo dell'organo esecutivo.
- unitamente alla documentazione trasmessa ai responsabili dei servizi, sono inviati anche all'organo esecutivo, al Segretario comunale e al Direttore generale ove previsto.
- Se nel corso dell'elaborazione del bilancio tecnico emergono squilibri di bilancio, il responsabile del servizio finanziario ne dà immediatamente notizia all'organo esecutivo, al Segretario comunale e al Direttore generale ove previsto, con la richiesta di individuare gli interventi da inserire nella Nota di aggiornamento al DUP e nel Bilancio di previsione per compensare gli squilibri, attraverso maggiori entrate e/o minori spese.

A tal fine il responsabile del servizio finanziario segnala i possibili **interventi da adottare per riequilibrare il bilancio** (ad esempio l'aumento di imposte e tasse, il potenziamento della lotta all'evasione, il miglioramento della riscossione delle entrate, la riduzione di spese non ricorrenti fornendone l'elenco con i relativi stanziamenti).

Bilancio tecnico

Dm. Mef 25 luglio 2023

In **assenza di indirizzi dell'organo esecutivo**, il responsabile del servizio finanziario predispone in ogni caso il bilancio tecnico in equilibrio, riducendo in primo luogo gli stanziamenti delle spese non ricorrenti non impegnate e, a seguire, delle spese ricorrenti non contrattualizzate non riguardanti le funzioni fondamentali dell'ente.

Gli interventi di riduzione della spesa previsti nel bilancio tecnico sono descritti nella documentazione inviata ai responsabili dei servizi con la richiesta di segnalare le criticità derivanti dai tagli e di proporre ulteriori interventi da sottoporre all'organo esecutivo.

Bilancio tecnico

Dm. Mef 25 luglio 2023

Sulla base del DUP, degli atti di indirizzo e della documentazione ricevuta, entro il **5 ottobre** i responsabili dei servizi predispongono e comunicano al responsabile del servizio finanziario le previsioni di entrata e di spesa di competenza inviando proposte di integrazione e modifica del bilancio tecnico, unitamente alle indicazioni per la predisposizione dell'eventuale nota di aggiornamento al DUP (*dati statistici, dati relativi alla modalità di gestione dei servizi – scadenze affidamenti, proroghe, nuovi appalti e/o convenzioni da stipulare e/o esternalizzazioni da effettuare – dati inerenti il personale e qualsiasi altro dato utile a rappresentare le caratteristiche dell'ente ed aggiornare eventualmente gli indirizzi programmatici*).

Su richiesta del Responsabile del servizio finanziario che ha rilevato **squilibri di bilancio**, ciascun responsabile dei diversi servizi individua altresì la spesa di propria competenza che può essere **ridotta** e i responsabili delle entrate propongono gli interventi necessari ad **incrementare le entrate** e la capacità di riscossione dell'ente.

I dirigenti e responsabili dei servizi hanno anche una particolare responsabilità nella definizione delle previsioni di cassa alla luce dei pagamenti attesi e degli incassi, anche al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la maturazione di interessi moratori.

L'assenza di risposta dei responsabili entro il termine del 5 ottobre è da intendersi come condivisione delle previsioni del bilancio tecnico e delle correlate responsabilità.

Bilancio tecnico

Dm. Mef 25 luglio 2023

Entro il **20 ottobre**, tenuto conto degli atti di indirizzo dell'organo esecutivo, il responsabile del servizio finanziario verifica le previsioni di entrata e di spesa avanzate dai vari servizi nel rispetto dell'art. 153, comma 4, del TUEL e le iscrive nel bilancio, determina il risultato di amministrazione presunto, predispone la versione finale del bilancio di previsione e degli allegati e trasmette all'organo esecutivo la documentazione necessaria per la delibera di approvazione del bilancio di previsione (escluso il parere dell'organo di revisione).

Se nel corso di tali attività il responsabile del servizio finanziario riscontra che le previsioni non garantiscono il rispetto dell'equilibrio generale e/o degli equilibri parziali, ne dà tempestivamente notizia all'organo esecutivo, al Segretario comunale e al Direttore generale ove previsto, al fine di ottenere le indicazioni necessarie per elaborare il bilancio di previsione nel rispetto degli equilibri finanziari.

In assenza di indicazioni sulle previsioni da mantenere, da eliminare o da integrare, il responsabile del servizio finanziario elabora comunque una proposta di bilancio di previsione nel rispetto dell'equilibrio generale di bilancio e degli equilibri parziali, illustrando e motivando le proposte formulate.

Bilancio tecnico

Dm. Mef 25 luglio 2023

L'organo esecutivo esamina la documentazione trasmessa dal responsabile del servizio finanziario con l'assistenza del Segretario comunale e/o del Direttore Generale ove previsto e, in attuazione dell'art. 174 del TUEL, predispone lo schema di bilancio di previsione e lo presenta all'organo consiliare unitamente ai relativi allegati **entro il 15 novembre** di ogni anno.

In tempo utile per consentire l'aggiornamento e l'approvazione dello schema di bilancio entro tale termine, l'organo esecutivo può chiedere al Responsabile del servizio finanziario di effettuare ulteriori modifiche e integrazioni, in ordine alle quali è richiesta la condivisione dei dirigenti competenti, applicando la regola del silenzio – assenso al fine del rispetto della tempistica prevista.

Il responsabile del servizio finanziario trasmette immediatamente il progetto di bilancio deliberato dall'organo esecutivo all'organo di revisione per il parere previsto dall'art. 239, comma 1, lett. b) del Dlgs.18 agosto 2000, n. 267.

L'organo di revisione rende il proprio parere non oltre i **15 giorni successivi**, salvo diversa disposizione regolamentare.

Bilancio tecnico

Dm. Mef 25 luglio 2023

Salvo diversa disposizione regolamentare, il Segretario comunale provvede tempestivamente alla trasmissione al Consiglio della relazione dell'Organo di revisione, che riporta il parere sullo schema del bilancio di previsione.

Il processo di bilancio di competenza del Consiglio è articolato in due momenti successivi:

- a) il primo, dedicato all'esame dello schema di bilancio predisposto dalla Giunta e della relazione dell'Organo di revisione,
- b) il secondo, dedicato all'approvazione del bilancio

Entro i termini previsti dal regolamento di contabilità, i Consiglieri e l'organo esecutivo possono presentare emendamenti allo schema di bilancio, anche sulla base delle indicazioni presenti nella Relazione che riporta il parere dell'organo di revisione sul bilancio. Le proposte di emendamento devono riportare il parere del dirigente competente per materia, del responsabile del servizio finanziario e dell'Organo di revisione.

Bilancio tecnico

Dm. Mef 25 luglio 2023

L'eventuale emendamento presentato dall'organo esecutivo per recepire le indicazioni della Relazione dell'organo di revisione sul bilancio segue il procedimento previsto per gli emendamenti allo schema di bilancio.

In assenza di disciplina, i componenti dell'organo consiliare e l'organo esecutivo possono presentare gli emendamenti allo schema di bilancio **entro i tre giorni lavorativi precedenti** la discussione in Consiglio.

In ogni caso, a seguito di variazioni del quadro normativo, nel corso del procedimento di approvazione di tali documenti, l'organo esecutivo presenta al Consiglio emendamenti allo schema di bilancio e alla Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio approva il bilancio di previsione riguardante le previsioni di entrata e di spesa con riferimento almeno al triennio successivo e l'eventuale nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione.

Bilancio tecnico

Dm. Mef 25 luglio 2023

Negli Enti di piccole dimensioni

Per gli enti locali che hanno attribuito la gestione del servizio finanziario, compresa la predisposizione dei documenti contabili, ad una **Unione di comuni**, è l'Unione che cura i rapporti con gli enti locali aderenti assicurando l'approvazione del bilancio finanziario nei termini di legge.

A tal fine, il responsabile del servizio finanziario dell'Unione predispone, entro il 30 settembre di ogni anno, uno schema di bilancio di previsione a legislazione vigente e ad amministrazione invariata (cd. bilancio tecnico) sulla base degli indirizzi strategici e operativi ricevuti dall'organo esecutivo dell'ente locale aderente.

L'organo esecutivo, ricevuta la documentazione, nei successivi 15 giorni, di concerto con il responsabile del servizio finanziario dell'Unione o chi ne fa le veci determina in via definitiva le previsioni di entrata e di spesa.

Il responsabile del servizio finanziario dell'Unione o chi ne fa le veci, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 153, comma 4, predispone la Nota di aggiornamento al DUP e la versione finale del bilancio di previsione e degli allegati, unitamente alle relative proposte di deliberazione, che trasmette entro il 20 ottobre all'organo esecutivo dell'ente locale per la successiva adozione.

Bilancio tecnico

Dm. Mef 25 luglio 2023

Negli Enti di piccole dimensioni

In attuazione dell'art. 174 del TUEL l'organo esecutivo predispone lo schema di bilancio di previsione da presentare all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno.

Il responsabile del servizio finanziario dell'Unione o chi ne fa le veci trasmette tempestivamente le predette deliberazioni all'organo di revisione per l'ottenimento dei relativi pareri, unitamente ai relativi allegati.

Il processo di approvazione del bilancio prosegue secondo le modalità ORDINARIE.

Bilancio tecnico

Dm. Mef 25 luglio 2023

Nelle Province e Città Metropolitane

Le disposizioni del paragrafo 9.3.1 si applicano, in quanto compatibili, anche alle Province e alle Città metropolitane, tenuto conto della specificità del ruolo svolto dai rispettivi organi nel processo di predisposizione e approvazione del bilancio di previsione.

In particolare, le Province provvedono all'approvazione del bilancio di previsione, predisposto seguendo le fasi descritte nel par. 9.3.1, rispettando le tempistiche di seguito indicate:

- 1) In attuazione dell'art. 174 del TUEL il Presidente della Provincia predispone lo schema di bilancio di previsione da presentare all'organo consiliare unitamente ai relativi allegati entro il 15 novembre di ogni anno.
- 2) Lo schema di bilancio di previsione è trasmesso all'organo di revisione per il parere previsto dall'art. 239, comma 1, lett. b) del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo le modalità previste nel paragrafo 9.3.1.
- 3) Entro il 10 dicembre il Consiglio adotta lo schema di bilancio, su proposta del Presidente della Provincia, e lo sottopone all'Assemblea dei Sindaci che rende il proprio parere entro il 20 dicembre;
- 4) Il Consiglio approva in via definitiva il bilancio di previsione entro il 31 dicembre.

Bilancio tecnico

Dm. Mef 25 luglio 2023

Nelle Province e Città Metropolitane

Le Città metropolitane provvedono all'approvazione del bilancio di previsione, predisposto seguendo le fasi descritte nel par. 9.3.1, rispettando le tempistiche di seguito indicate.

1. In attuazione dell'art. 174 del TUEL il sindaco metropolitano predispone lo schema di bilancio di previsione da presentare all'organo consiliare unitamente ai relativi allegati entro il 15 novembre di ogni anno.
2. Lo schema di bilancio di previsione è trasmesso all'Organo di revisione per il parere previsto dall'art. 239, comma 1, lett. b), del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo le modalità previste nel paragrafo 9.3.1.
3. Entro il 10 dicembre il Consiglio adotta lo schema di bilancio, su proposta del sindaco metropolitano, e lo sottopone alla Conferenza metropolitana che rende il proprio parere entro il 20 dicembre;
4. Il Consiglio approva in via definitiva il bilancio di previsione entro il 31 dicembre.

Bilancio tecnico

Dm. Mef 25 luglio 2023

In caso di rinvio dei termini

Il rinvio dei termini di approvazione del bilancio disposto con Dm. ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL, anche se determinato da motivazioni di natura generale, è adottato dagli enti locali effettivamente impossibilitati ad approvare il bilancio nei termini, per le motivazioni addotte nei decreti ministeriali.

Pertanto, per gli enti locali non interessati alle motivazioni addotte nei decreti ministeriali, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio non comporta la sospensione del termine di approvazione del bilancio di previsione descritto nei paragrafi precedenti, e il processo di bilancio prosegue al fine di garantirne la conclusione entro il 31 dicembre.

Anche in caso di autorizzazione legislativa all'esercizio provvisorio, gli enti locali valutano l'effettiva necessità di rinviare l'approvazione del bilancio di previsione.

Per gli enti che decidono di avvalersi dell'autorizzazione dell'esercizio provvisorio sono riprogrammate le fasi del processo di predisposizione e approvazione del bilancio, se ancora non svolte alla data del provvedimento o della legge che ha disposto il rinvio del termine di approvazione del bilancio:

Bilancio tecnico

Dm. Mef 25 luglio 2023

In caso di rinvio dei termini, le fasi vengono così riprogrammate:

- i Responsabili degli uffici propongono al Responsabile del servizio finanziario le modifiche alle previsioni del bilancio tecnico entro 85 giorni prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- il Responsabile del servizio finanziario predispone lo schema di bilancio completo degli allegati e lo trasmette all'Organo esecutivo entro 60 giorni prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- l'Organo esecutivo predispone lo schema di bilancio di previsione e lo presenta all'organo consiliare unitamente agli allegati entro 45 giorni prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
- Nel caso di brevi differimenti, non coerenti con le tempistiche previste nel presente paragrafo, l'Organo esecutivo individua le scadenze del processo di bilancio sulla base della durata dell'esercizio provvisorio autorizzato.

....

Eppure il 15/9/2023 scadeva il termine di proroga del bilancio di previsione 2023-2025 come prorogato con Dm. 28 luglio 2023.



Il ritardo nell'approvazione del bilancio di previsione è sintomatico di uno squilibrio finanziario.

- debiti fuori bilancio
- disavanzo di amministrazione
- squilibrio di parte corrente
- incertezza delle entrate correnti (trasferimenti)
- incremento degli accantonamenti obbligatori (Fcde, Fondo rischi contenzioso, Fondo perdite partecipate, Fondo garanzia debiti commerciali)
- passività pregresse

I fattori di squilibrio finanziario possono condurre all'avvio di una procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o dissesto.

Il Bilancio di previsione 2025-2027 Elaborazione e Approvazione

ANALISI ACCERTAMENTI/IMPEGNI E RISCOSSIONI ESERCIZIO 2024

Responsabile finanziario e altri responsabili

15/09 PREVISIONE DI MASSIMA DEGLI ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2025-2027

Responsabile finanziario e altri responsabili

15/09 PRIMA IPOTESI DI BILANCIO: VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI MASSIMA 2025-2027, SOPRATTUTTO DEGLI EQUILIBRI DI PARTE CORRENTE (news)

Responsabile finanziario e G.C.

5/10 MODIFICHE PER IMPLEMENTARE IL DUP NELL'ESERCIZIO 2025-2027 (news)

Responsabili e G.C.

Il Bilancio di previsione 2025-2027 Elaborazione e Approvazione

20/10 MANOVRE/TAGLI PER CONSEGUIRE GLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2025-2027.

Contrattazione e decisioni (Giunta e responsabili)

SECONDA IPOTESI DI BILANCIO IN EQUILIBRIO

Responsabile finanziario e G.C.

15/11 IPOTESI BILANCIO IN APPROVAZIONE DA PARTE DELLA G.C.

Responsabile finanziario e G.C.

15/11 AGGIORNAMENTO DEL DUP 2025-2027

15/11 APPROVAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027

Il Bilancio di previsione 2025-2027 Elaborazione e Approvazione

ANALISI DA PARTE DI TUTTI I REFERENTI

(Organo di revisione, consiglieri comunali, Sindacati, operatori economici, ecc.)

ENTRO 15 GIORNI PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

EVENTUALI EMENDAMENTI DEPOSITATI 3 GG PRIMA

31/12 APPROVAZIONE DUP E BILANCIO DI PREVISIONE

PER ORA TERMINE ULTIMO DI APPROVAZIONE E'IL 31/12/2024

I TERMINI QUINDI POSSONO SLITTARE (SOPRATTUTTO PER VALUTARE NUOVE POLITICHE DI GOVERNO, PNRR, CONTRASTO ALL'INFLAZIONE E AL CARO PREZZI ENERGETICI)

MA L'INIZIO DELLE DELL'ITER DELLA SESSIONE DI BILANCIO NON DOVREBBE, POSSIBILMENTE, VARIARE DI MOLTO

Il Bilancio di previsione 2025-2027

Elaborazione e Approvazione

31/12

LEGGE DI BILANCIO 2024

PEG +20 GG DA APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE CON LA PRIMA GIUNTA ripartizione delle tipologie in categorie, capitoli e, eventualmente, in articoli, e dei programmi in macroaggregati, capitoli e, eventualmente, in articoli, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio

20/01/2024 VALUTAZIONE IMPATTO DELLA LEGGE DI BILANCIO SULLE PREVISIONI APPROVATE

Responsabili e GC

EVENTUALI PROPOSTE DI VARIAZIONE BILANCIO: PER IL MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO PER ATTUAZIONE DI NUOVE AZIONI DI TAGLIO O DI NUOVE ATTIVITA'

Responsabili e GC

SESSIONE DI RENDICONTO DELLA GESTIONE ANALISI RESISUI, RIACCERTAMENTO ORDINARIO VERIFICA PRESENZA DI DFB, VALUTAZIONE ACCANTONAMENTI E VINCOLI, RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Responsabili e GC

NUOVE VARIAZIONI DI BILANCIO POST APPROVAZIONE DEL RENDICONTO

Responsabili e GC

Salvaguardia degli equilibri esercizio 2024: 31 luglio (nuovo ciclo di programmazione per l'esercizio 2024)

Assestamento dei conti

Verifica della coerenza di tutte le previsioni di entrata 2024 a carattere ricorrente
- analisi rapporto Accertamenti/Previsioni 2024

Verifica del grado di riscossione delle entrate proprie
- Analisi rapporto Incassi competenza/ Previsione 2024

Acquisizione delle previsioni formulate dai responsabili.

Definizione previsioni di spesa ricorrenti sulla base del *trend* storico e dalle eventuali richieste di integrazione formulate dai responsabili.

Ricognizione debiti fuori bilancio??

Ricognizione contenzioso passivo??

Verifica andamento Enti, Organismi e società partecipati – ripiano disavanzi o perdite

Congruità Fcde...

Verifica degli andamenti 2024 degli Organismi partecipati e budget delle Società/Aziende controllate e partecipate

- Indirizzi strategici dell'Assemblea dei soci
- Piano programma e altri documenti di programmazione
- budget delle società e aziende controllate o partecipate
- Verifica adempimento obblighi da riconciliazione debiti e crediti

Bilancio di previsione 2025-2027

Decreto «Cura Italia»

art. 107-*bis* (Fcde)

Gli Enti Locali a decorrere dal rendiconto 2020 possono determinare l'Fcde delle entrate dei Tit. 1 e 3 accantonato calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i **dati 2019** in luogo di quelli del 2020 e del 2021 così ipotizzata riduzione dell'accantonamento minimo a Fcde in quanto i dati della riscossione 2020 (e forse quelli del 2021) sono risultati in riduzione per l'emergenza *Covid*

MEDIA SEMPLICE E QUINQUENNIO 2019/2023

o 2018/2022 + (eventuale opzione) incassi N+1 in conto residui N

Bilancio di previsione 2025-2027

Fondo garanzia debiti commerciali (Fgdc)

Legge n. 145/2018, commi 858/872

nella sostanza trattasi di una «Sanzione»

- obbligo accantonamento con Delibera di Giunta a valere sul bilancio di previsione 2024 (entro il 28/2, anche in esercizio provvisorio/gestione provvisoria), parte spesa corrente, commisurato alla spesa per acquisto di beni e di servizi previsti nell'esercizio di riferimento del bilancio (solo al netto degli stanziamenti che utilizzano risorse vincolate contemporaneamente di competenza e di cassa – Delibera Cdc Campania n. 4/2021)
- pari al 5% nel caso di mancata riduzione del debito commerciale del 10% (2023 sul 2022) ma solo qualora il residuo debito commerciale scaduto sia superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel 2023
- in subordine, dall'1% al 5% qualora l'Ente abbia un indicatore positivo di ritardo dei pagamenti
- sull'accantonamento da Fgdc non è possibile disporre impegni e pagamenti
- nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fgdc è adeguato alle variazioni di bilancio
- relative agli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione
- nel rendiconto confluisce nella parte accantonata (art. 2, comma 4-*quater*, Dl. n. 183/2020)
- nel risultato presunto di amministrazione 2023 dovrà essere previsto il Fgdc

Bilancio di previsione 2025-2027

Per il bilancio di previsione : **PNRR** (riepilogo anche in **Faq Arconet n. 48**)

+ possibilità prevedere dal **2022** (fino al 2026) gli stanziamenti per **trasferimenti «PNRR»** (anche per edilizia scolastica)

con variazione anche in esercizio/gestione provvisori/a (art. 15, comma 4-*bis*, e art. 55, comma 1, lett. a), n. 4, Dl. n. 77/2021)

e anche sulla base della delibera di assegnazione/ripartizione (senza impegno formalizzato da parte dell'ente erogante)

nessun limite all'applicazione delle risorse del «PNRR» confluite in avanzo.

anche per gli Enti in disavanzo in deroga all'art. 1, comma 897 e 898, della Legge n. 145/2018

variazioni di bilancio sempre ammesse

risorse non utilizzate confluiscono in avanzo vincolato

anticipazione fino al 10% del costo dell'intervento (Dm. 11 ottobre 2021)

+ possibilità di affidare la progettazione per i bandi «Pnrr» senza il previo inserimento dell'opera nel Programma delle OOPP (art. 6-*bis* del Dl. n. 152/2021)

attenzione alla corretta contabilizzazione nelle voci del Piano dei conti

Problematiche per gestione liquidità:

- anticipare risorse proprie per le spese «PNRR» (ma anche Fondo rotativo ministeriale per l'attuazione del «PNRR» – art. 9, commi 6 e 7, Dl. n. 152/2021, da contabilizzare come trasferimento) con programmazione di cassa

- Rischio che la spesa teoricamente «PNRR» **risulti**, in fase di controllo, per qualche motivo non finanziabile. Restituzione?

Bilancio di previsione 2025-2027

Tributi locali: attenzione alla capacità di riscossione, definizione agevolata e rateizzazioni «lunghe»

Tari: in attesa del Pef approvato dall'Ente regolatore adottare previsioni prudenziali ma in pareggio fra entrate e uscite, con variazioni eventuali nel corso del 2024

Addizionale comunale: se accertamento per cassa valutare riduzione prudenziale (stima), invece se accertamento sulla base del 2022 (N-2) la previsione deve necessariamente essere ridotta

Canone unico patrimoniale: prudenza nelle previsioni per canone fisso di Euro 800 per impianti di telefonia, ripetitori e stazioni radio (art. 1, comma 831, Legge n. 160/2019), e per tariffa oraria da calcolarsi obbligatoriamente in 1/24 di quella giornaliera (Risoluzione Mef n. 6/2021)

Bilancio di previsione 2025-2027

Variazioni e maggiori previsioni di entrata/spesa per il 2024

Attuazione del «PNRR»

Fondo di solidarietà comunale (monitorare)

Costi per energia

Inflazione e non adeguamento Istat delle locazioni passive

Turn over personale più agevole

Indennità amministratori

Bilancio di previsione 2025-2027

Allegato n.9 - Bilancio di previsione
al D.Lgs 118/2011

BILANCIO DI PREVISIONE							
ENTRATE							
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽¹⁾	PREVISIONI ANNO....	PREVISIONI DELL'ANNO N+1	PREVISIONI DELL'ANNO N+2
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	0,00	0,00		
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente ⁽²⁾		previsioni di competenza	0,00	0,00		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni"		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	0,00	0,00		
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
10102	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
10103	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Bilancio di previsione 2025-2027

Allegato n.9- Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽²⁾	PREVISIONI		
					PREVISIONI ANNO....	PREVISIONI DELL'ANNO N+1	PREVISIONI DELL'ANNO N+2
	<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ⁽¹⁾</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	01	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
0101	Programma	01	Organi istituzionali				
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
				previsione di cassa	0,00	0,00	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
				previsione di cassa	0,00	0,00	
	Totale Programma	01	Organi istituzionali	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00

Bilancio di previsione 2025-2027

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N	COMPETENZA ANNO N+1	COMPETENZA ANNO N+2	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N	COMPETENZA ANNO N+1	COMPETENZA ANNO N+2
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	0,00	-	-	-					
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) – solo regioni		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	0,00	0,00	0,00	0,00	Totale spese finali	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	Totale titoli	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di cassa finale presunto	0,00								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese. Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

Bilancio di previsione 2025-2027

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario determinare il **RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)*		
1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 N-1:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio N-1	0,00
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio N-1	0,00
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio N-1	0,00
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio N-1	0,00
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio N-1	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio N-1	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio N-1	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio N-1 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno N	0,00
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio N-1	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio N-1	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio N-1	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio N-1	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio N-1	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio N-1 ⁽¹⁾	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12 N-1 ⁽²⁾	0,00

Nel caso di disavanzo presunto iscrivere tale importo tra le spese del bilancio di previsione da rettificare eventualmente in occasione del rendiconto

Il risultato di amministrazione presunto



Il risultato di amministrazione presunto Avanzo accantonato

Risultato di
amministrazione

Quota
accantonata

La quota accantonata è formata da:

1. FCDE (Missione 20 Programma 02)
2. Altri accantonamenti per passività potenziali (Missione 20 Programma 03)
 - quote perdite non ripianate società partecipate;
 - contenzioso con probabile soccombenza;
 - indennità fina mandato Sindaco;
 - anticipazioni liquidità DL35/12

Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo (art.167 comma 3 del Tuel)

Il risultato di amministrazione presunto

Avanzo vincolato

Quota
vincolata



Vedi principio contabile 4/2 cap.9.1
Il pagina


Costituiscono quota vincolata ex art.187 comma 3/ter (Tuel)

1. Vincoli da legge o da principio contabile;
2. Vincoli derivanti da mutuo o finanziamento;
3. Vincoli derivanti da trasferimento;
4. Vincoli formalmente attribuiti dall'ente (solo se non è stato rinviato il disavanzo, non ci sono debiti fuori bilancio e squilibri ex art.193 del tuell!!!!!!)

Costituiscono quota vincolata ex principio 4/2 capitolo 9.2

1. l'eventuale differenza positiva derivante dalla regolazione annuale di differenze dei flussi finanziari derivanti dai contratti derivati, destinata a garantire i rischi futuri del contratto;
2. Il Mark to market positivo destinato a coprire estinzione del derivato o altri mark to market negativi;
3. una quota pari al credito IVA maturato per operazioni di investimento finanziate con il debito;
4. la quota del risultato corrispondente ai residui passivi non classificati correttamente in bilancio, eliminati dalle scritture per essere reimputati alla competenza dell'esercizio in gestione, correttamente classificato;

Il risultato di amministrazione presunto Avanzo destinato ad investimenti



Il risultato di amministrazione presunto Avanzo disponibile

Risultato di
amministrazione

Quota
Libera



Viene calcolata come differenza tra l'importo del risultato di amministrazione così come determinato dall'art.186 del Tuel e le quote accantonate, vincolate e destinate previste invece dall'art.187

Può comunque essere utilizzato secondo le seguenti priorità:

- per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- per il finanziamento di spese di investimento;
- per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce (dovrebbe essere avanzo libero ES sanzioni codice della strada 50% libero e 50% vincolato!!!!).

NON SI PUO' PIU' UTILIZZARE AVANZO LIBERO PER FINANZIARE SPESA CORRENTE → GARANZIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO!!

Casi pratici

1. E' POSSIBILE UN APPROFONDIMENTO IN MERITO ALLA QUESTIONE LEGATA ALLA GESTIONE CONTABILE DELLE ECONOMIE DA FONDI PADIGITALE 2026 (PER QUALI TIPOLOGIE DI SPESA È POSSIBILE UTILIZZARLE, QUANDO, INSERIRE IN AVANZO?)

I risparmi ottenuti dai contributi del PNRR dedicati alla digitalizzazione possono ora essere utilizzati liberamente, anche oltre l'ambito digitale. Rispetto alle indicazioni piuttosto rigide fornite inizialmente, è emersa una lettura più flessibile, in linea con le regole contabili generali:

Infatti con il c.d. sistema "*lump sum*": l'erogazione dei fondi avviene per obiettivi (secondo il modello già sperimentato con il Fondo Innovazione) e non anche attraverso la progettazione puntuale della spesa.

Ad integrazione della verifica del raggiungimento del risultato, ciascun comune, nella richiesta di erogazione del contributo, deve attestare il rispetto delle disposizioni del PNRR, inclusa la regolare esecuzione da parte del responsabile di progetto.

COME COMPORTARSI DA UN PUTO DI VISTA DELLE SCRITTURE CONTABILI:

Gli accertamenti di entrata sono registrati con l'avvenuta comunicazione dell'ammissione al finanziamento, con esigibilità all'esercizio in cui si raggiungono gli obiettivi.

Contestualmente all'entrata si procede all'iscrizione della spesa correlata, che deve essere impegnata secondo esigibilità.

Le eventuali eccedenze possono essere impiegate per le medesima finalità dell'avviso, ma non c'è un vincolo in tal senso. Per cui gli enti possono finanziare anche spese "non digitali", tenendo comunque presente che si tratta di entrate di carattere straordinario che non possono, quindi, finanziare uscite ricorrenti.

Se le somme sono confluite nel risultato di amministrazione sarà necessario applicare quest'ultimo, nel rispetto della vigente disciplina contabile.

Casi pratici

2. TERMINI PER SCRITTURE DI ASSESTAMENTO E MODALITÀ

Variazioni entro il 30 novembre

Variazioni pluriennali

Verifica previsioni/accertamenti

Verifica accertamenti/incassi Fcde

Verifica altri accantonamenti obbligatori

Ricognizione dfb e contenzioso

Casi pratici

3. ITER SCRITTURE CONTABILI SPENDING REV. E CONTRIBUTI DA DEFICIT FINALE FONDI COVID

La nuova disciplina recata dalla **legge di bilancio 2024 (commi 506 – 510)**, modificando la precedente regolamentazione, non prevede più la restituzione secca dei fondi allo Stato, ma mantiene invece a favore degli enti locali gli importi derivanti dal conguaglio finale delle certificazioni Covid-19.

Le nuove disposizioni, oltre a disciplinare le modalità delle **regolazioni finali** (conguagli) **per gli enti locali** (commi 506 e 507) modalità che saranno dettagliate dai successivi decreti interministeriali di seguito indicati), al comma 508 ha previsto la **istituzione** nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un **fondo pari a 113 milioni** di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 da destinare prioritariamente ed in quote costanti nel quadriennio **2024-2027** agli enti locali per i quali la verifica finale esponga un **deficit di risorse**, disponendo che le disponibilità residue di tale fondo siano assegnate, per ciascun anno, ai comuni, alle province e alle città metropolitane, con successivo decreto interministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità da individuare con il medesimo decreto.

Il decreto 8 febbraio 2024

Con il decreto interministeriale Interno e Finanze dell'8 febbraio 2024 - adottato sulla base delle certificazioni inviate dagli enti locali negli anni 2021-2023 e del successivo intervento dal Tavolo Tecnico di cui al comma 2 dell'articolo 106 del d.l. n. 34/2020 - sono stati approvati:

- i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese e le conseguenti regolazioni finanziarie (allegato A relativo a comuni, unioni di comuni e comunità montane e allegato B relativo a province e città metropolitane);
- le risultanze del conguaglio finale per ciascun comune, unione di comuni e comunità montana (allegato C) e per le province e città metropolitane (allegato D);
- gli importi da restituire relativi ai ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022 per ciascun comune, unione di comuni e comunità montana (allegato E) e per le province e città metropolitane (allegato F);

l'articolo 2 del decreto ha previsto per tali importi una successiva fase di verifica e confronto con gli enti interessati finalizzata all'eventuale rettifica dei dati medesimi, da concludersi con la adozione di un successivo decreto ministeriale contenente i dati definitivi relativi agli importi da restituire per i ristori specifici di spesa non utilizzati.

Casi pratici

3. ITER SCRITTURE CONTABILI SPENDING REV. E CONTRIBUTI DA DEFICIT FINALE FONDI COVID

Segue...

Al riguardo è da tenere presente che, per effetto delle rettifiche operate dalla Rgs e soprattutto dei criteri correttivi applicati a posteriori, **gli importi finali** a debito o a credito dei singoli comuni sono risultati **diversi** - e non di poco - **rispetto agli importi che gli enti avevano calcolato l'anno precedente** in occasione della certificazione trasmessa al MEF e che avevano indicato nel prospetto a/2 allegato al rendiconto 2022: questo ha comportato la necessità di "aggiustare" le risultanze dell'avanzo vincolato in occasione del rendiconto 2023, mediante adeguamento dell'avanzo alle risultanze delle suddette tabelle C, D, E ed F, come peraltro prescritto dall'articolo 3 del decreto stesso.

Detto decreto recava poi le **indicazioni contabili** relative alle modalità da osservarsi per la acquisizione al bilancio dello Stato delle **risorse ricevute in eccesso** da parte degli enti locali: rateizzazione in quote costanti in quattro anni dal 2024 al 2027 mediante trattenuta da operarsi da parte del Ministero dell'Interno sui fondi spettanti a titolo di Fsc (per i comuni) e di Fondo unico (per le province), fondi che dovranno quindi essere previsti **in entrata al lordo nei bilanci degli enti**, i quali dovranno quindi stanziare in spesa la quota di contributo da restituire per poi emettere mandati di pagamento versati in quietanza di entrata per la conseguente regolazione contabile.

in data 19 giugno 2024 è stato adottato un nuovo decreto interministeriale con il quale:

- sono state **rideterminate le risorse di cui ai ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022** (Allegato A per i comuni, unioni di comuni e comunità montane e Allegato B per le province e città metropolitane): detti allegati sostituiscono rispettivamente le precedenti Tabelle di cui agli allegati E ed F del precedente decreto interministeriale dell'8 febbraio 2024;

- sono state **riepilogate le risorse complessive in eccesso da restituire** da parte di ciascun ente, al netto dell'eventuale deficit finale (allegato C per i comuni, unioni di comuni e comunità montane e allegato D per le province e città metropolitane); le tabelle di cui a tali allegati tengono conto:

- 1.delle **risultanze del conguaglio finale** delle Tabelle di cui all'Allegato C per i comuni, unioni di comuni e comunità montane e di cui all'Allegato D per le province e città metropolitane, del decreto interministeriale dell'8 febbraio 2024;

- 2.delle **istanze di rettifica** pervenute dai comuni specificamente indicati nelle premesse del decreto stesso;

- 3.delle **risorse da restituire** relative ai ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022, come rideterminate e riportate nelle Tabelle coi dati definitivi di cui agli allegati A e B del presente decreto.

Casi pratici

3. ITER SCRITTURE CONTABILI SPENDING REV. E CONTRIBUTI DA DEFICIT FINALE FONDI COVID

Segue...

In pratica gli allegati C (per i comuni, unioni di comuni e comunità montane) e D (per le province e città metropolitane) del decreto del 19 giugno 2024 riepilogano in un unico documento **tutti i dati necessari per verificare se un ente è tenuto a restituire contributi ricevuti o se ne riceverà ulteriori**, e per determinare quindi le conseguenti regolazioni contabili per ciascun singolo ente; in tali allegati vengono infatti riportati i seguenti importi:

- nella colonna **“Deficit finale”** l'importo ripreso dall'allegato C del precedente decreto dell'8 febbraio 2024, eventualmente rettificato nei termini indicati nelle premesse del nuovo decreto;
- nella colonna **“Surplus finale”** l'importo ripreso dall'allegato D del precedente decreto dell'8 febbraio 2024, eventualmente rettificato nei termini indicati nelle premesse del nuovo decreto;
- nella colonna **“Ristori non utilizzati al 31.12.2022”** gli importi rideterminati come indicati nei nuovi allegati A (per i comuni, unioni di comuni e comunità montane) e B (per le province e città metropolitane);
- nella colonna **“Importo da acquisire al bilancio dello Stato - Totale”** l'importo complessivamente dovuto dagli enti in “surplus”, determinato come somma algebrica delle prime tre colonne e con esclusione degli importi uguali o inferiori a 100 euro; la successiva colonna espone l'importo annuale che gli enti dovranno versare in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027;
- nella colonna **“Importo da erogare all'Ente su fondo art. 1 comma 508 L. 213/2023 - Totale”**: l'importo complessivamente da erogare agli enti risultanti in deficit complessivo di risorse, determinato come somma algebrica delle colonne “Deficit finale” e Ristori non utilizzati al 31.12.2022” e con esclusione degli importi uguali o inferiori a 100 euro; la successiva ed ultima colonna espone l'importo annuale che verrà erogato in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 agli enti che hanno ricevuto somme insufficienti a coprire il fabbisogno.

Casi pratici

3. ITER SCRITTURE CONTABILI SPENDING REV. E CONTRIBUTI DA DEFICIT FINALE FONDI COVID

Segue...

Per quanto riguarda le modalità di **restituzione** dell'importo in eccesso da parte degli enti in surplus, indicato nelle colonne "Importo da acquisire al Bilancio dello Stato - Totale" e "Importo da acquisire al Bilancio dello Stato - Quota annuale 2024-2027", il decreto del 19 giugno 2024 ha confermato quanto già previsto al riguardo nel precedente decreto di febbraio, specificando quanto segue:

- **per i comuni** l'importo verrà trattenuto dal Ministero dell'interno in quote costanti negli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, a valere sulle somme spettanti a titolo Fsc; gli enti dovranno quindi accertare in entrata l'intero l'ammontare del FSC spettante (al lordo cioè della quota trattenuta dal Ministero) ed impegnare in spesa l'importo della restituzione stessa, provvedendo quindi a regolarizzare l'importo della trattenuta mediante emissione di mandato di pagamento versato in quietanza di entrata, cioè mediante compensazione contabile di mandato e reversale; così facendo - accertando cioè in entrata l'importo lordo e non il netto - si eviteranno penalizzazioni sui parametri assunzionali e su quelli di deficitarietà.

- **situazione analoga per le province e le città metropolitane** (salvo la trattenuta che il Ministero dell'Interno opererà nei confronti del Fondo Unico distinto per le province e le città metropolitane);

- **in caso di incapienza** dei fondi su cui operare la ritenuta, si applicheranno le disposizioni dell'articolo 1, commi 128 e 129, della legge n. 228/2012 (trattenute su qualsiasi altra entrata spettante ai comuni, come ad esempio l'IMU);

- **le unioni di comuni** e le **comunità montane**, stante la impossibilità di effettuare trattenute da parte del Ministero per la assenza di trasferimento correnti continuativi, dovranno provvedere al versamento diretto delle somme risultanti a loro carico entro il 30 settembre di ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027.

Modalità analoghe sono previste per gli enti locali con **deficit** complessivo di risorse (importo indicato nella colonna "Importo da erogare all'Ente su Fondo art. 1 comma 508 L. 213/2023 - Totale"): le somme saranno erogate dal **Ministero dell'interno** in **quote costanti** in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 nell'importo indicato alla colonna "Importo da erogare all'Ente su Fondo art. 1 comma 508 L. 213/2023 - Quota annuale 2024-2027"), a valere delle risorse del fondo istituito dall'articolo 1, comma 508, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Casi pratici

3. ITER SCRITTURE CONTABILI SPENDING REV. E CONTRIBUTI DA DEFICIT FINALE FONDI COVID

Segue...

La “spending review”

Le disposizioni in materia di “spending review” hanno effetto sui bilanci degli enti locali del 2024 e successivi, esse si inseriscono all'interno della normativa relativa ai conguagli e ne condizionano gli importi.

Questi tagli riguardano :

- il **primo** è previsto dal comma 850 della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021: c.d. spending review informatica), successivamente sostituito dall'art. 6-ter comma 4 del D.L. 132/2023, che dispone un contributo alla finanza pubblica pari a **100 milioni di euro per i comuni** e a **50 milioni di euro per le province e le città metropolitane**, per ciascuno degli anni 2024 e 2025;
- il **secondo** è previsto dall'articolo 1, comma 533, della legge di bilancio 2024, per il complessivo importo di 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di cui **200 milioni di euro annui a carico dei comuni** e **50 milioni di euro annui a carico delle province e delle città metropolitane**.

Per quanto riguarda le **modalità di contabilizzazione**, anche per questi tagli valgono le modalità già viste per la restituzione dei fondi Covid ricevuti in *surplus* (trattenuta a carico del Fsc, da accertarsi al lordo del taglio subito e contestuale impegno in spesa per l'importo del taglio stesso, con regolarizzazione contabile mediante emissione di mandati di pagamento versati in quietanza di entrata); poiché i tagli da “*spending review*” sono 2, si ritiene che gli enti debbano istituire in bilancio in uscita non 1, ma **2 diversi capitoli di spesa** (uno per ciascun taglio).

Relativamente a tali capitoli di spesa si evidenzia che, a differenza delle analoghe iscrizioni nella spesa per la restituzione del *surplus* dei fondi Covid ricevuti, che vengono finanziati mediante utilizzo dell'avanzo vincolato, rappresentano per gli enti una **spesa effettiva**, e vanno finanziati con **risorse correnti**; da notare inoltre che, mentre il taglio derivante dalla spending review “informatica” è stato posto a carico di tutti gli enti locali, quello previsto dalla legge di bilancio 2024 ha escluso gli enti locali in dissesto o in procedura di riequilibrio finanziario nonché quelli che hanno sottoscritto gli accordi per il ripiano dei disavanzi di cui al comma 572 della legge di bilancio 2022 e all'articolo 43, comma 2, del d.l. n. 50/2022.

il **contributo forzoso** conseguente alla “spending review” è stato ripartito a carico di ciascun ente **in proporzione agli impegni di spesa corrente** al netto della spesa relativa alla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), sulla base delle risultanze del rendiconto 2022 (o, in mancanza, dell'ultimo rendiconto approvato), tenuto conto delle risorse del PNRR assegnate a ciascun ente alla data del 31 dicembre 2023.



IL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027

Grazie per l'attenzione